



---

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**COPIA**

---

**DATA 13/03/2014**

**N. 11**

**Oggetto:**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di Marzo alle ore 16:00 nella Sala delle Adunanze. Vengono convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

PEROSINO ADALBERTO	Sindaco	Presente
CASTIGLIONI MAURIZIO	Consigliere	Presente
DIDO' MASSIMO	Consigliere	Presente
SUSANNA MAURA	Consigliere	Presente
CAMOS PIETRO MAURO	Consigliere	Presente
CHARRIERE ARDUINO	Consigliere	Presente
JUGLAIR STEFANO	Consigliere	Presente
MACHEDA LEONARDO	Consigliere	Assente
RIGAZIO ANNA	Consigliere	Presente
TRECCATE VINCENZO	Consigliere	Presente
VALENTE FRANCO	Consigliere	Assente
ZENDRI LORIS	Consigliere	Presente
CHIAPPALONE MATTEO	Consigliere	Presente
CIAMBI PAOLO	Consigliere	Presente
CRETIER PIERGIORGIO	Consigliere	Presente
DUFOUR ENZO	Consigliere	Presente
RIGON FULVIO	Consigliere	Presente
ROLLANDIN PAOLO	Consigliere	Presente

Assenti n. 2 Presenti n. 16

*Giustificano l'assenza i consiglieri Leonardo Macheda e Franco Valente.*

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa LONGIS ANNA.

Il Sig. PEROSINO ADALBERTO - Sindaco assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno in oggetto indicata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 12 del vigente Statuto comunale;
- l'art. 21, comma 3, lett. a) L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alla competenza all'approvazione dei regolamenti in materia tributaria;

**RICHIAMATO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2014 al 28 febbraio 2014;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

**VISTO** l'art. 13, comma 12 L.R. 13 dicembre 2013 n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), con cui la Regione ha fissato al 28 febbraio 2014 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'**Imposta municipale propria (IMU)** per l'anno 2014 risulta basata

su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

**CONSIDERATO** quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013;

**CONSIDERATO** tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**RITENUTO** infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO** peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**CONSIDERATO** peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011;

**CONSIDERATO** che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- a) 50 % abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- b) 50% immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;

- c) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana (NO).
- d) 50% abitazioni occupate dal nucleo familiare il cui indice della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S.

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**CONSIDERATO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 262.100,00
Cura del verde pubblico	€ 154.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 134.717,50
Sgombero neve	€ 114.426,85
Servizi di polizia locale	€ 323.897,45
Servizio di protezione civile	€ 15.950,00
Videosorveglianza	€ 1.967,00
Reti wi-fi pubbliche	€ 0,00
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 11.100,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.018.658,80</b>

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in

materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'IRSEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**CONSIDERATO** che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

**CONSIDERATO** che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale variazione della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2014 le metodologie applicative deliberate ai fini TARES nel 2013 sulla base delle previsioni contenute nel D.P.R. 158/1999, che garantiscono, sulla base del Piano finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

**CONSIDERATO** peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

**CONSIDERATO** altresì che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe non solo sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. 158/1999, ma anche nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009

n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**RITENUTO** che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe;

**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**CONSIDERATO** altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013; **RITENUTO** che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	€ 0,8471	€ 18,9896
2 componenti	€ 0,9883	€ 34,3158
3 componenti	€ 1,0891	€ 44,1533
4 componenti	€ 1,1698	€ 56,9668
5 componenti	€ 1,2505	€ 70,3459
6 o piu'componenti	€ 1,3110	€ 77,0577

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE			
Codice	Attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei biblioteche, scuole, associazioni	€ 0,6436	€ 0,2543
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 1,0096	€ 0,3966
3	Stabilimenti balneari	€ 0,7951	€ 0,3148
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,5427	€ 0,2149

5	Alberghi con ristorante	€ 1,6785	€ 0,6617
6	Alberghi senza ristorante	€ 1,1484	€ 0,4534
7	Case di cura e riposo	€ 1,2620	€ 0,4958
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,4261	€ 0,5630
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,7320	€ 0,2894
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,4008	€ 0,5521
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze	€ 1,9183	€ 0,7537
12	Attività artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	€ 1,3125	€ 0,5146
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,4639	€ 0,5740
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,1484	€ 0,4540
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,3756	€ 0,5400
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 6,1082	€ 2,4017
17	Bar, caffè, Pasticceria	€ 4,5938	€ 1,8053
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,0036	€ 1,1835
19	Pluri-licenze alimentari e/o miste	€ 3,2939	€ 1,2962
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 7,6478	€ 3,0101
21	Discoteche, night club	€ 2,0697	€ 0,8143

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**CONSIDERATO**, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

**RITENUTO** opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI e TASI occupante</b>	Acconto	30 settembre
	Saldo	30 marzo 2015

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione di consiglio comunale del 13.03.2014 n. 10;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

**VISTI:**

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 34, comma 4 dello Statuto Comunale;
- il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 - comma 1 - lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i. nonché dall'art. 34 comma 3 del vigente Statuto Comunale;

**CON VOTI** palesemente espressi mediante alzata di mano:

Consiglieri Presenti: 16  
 Consiglieri Votanti: 16  
 Voti favorevoli: 10 (i consiglieri della maggioranza)  
 Voti contrari: 6 (i consiglieri della minoranza)  
 Consiglieri astenuti: nessuno

**IL CONSIGLIERE Paolo ROLLANDIN** motiva il voto contrario del gruppo di minoranza in quanto, relativamente all'IMU, non risultano essere state previste le restituzioni a favore dei contribuenti delle somme versate in eccedenza diversamente dall'impegno assunto dalla maggioranza.

**DELIBERA**

**DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014:

**Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato
Fabbricati ad uso abitativo concessi in comodato d'uso	5,6 per mille

gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, fermo restando quanto previsto all'art. 11 comma 1 punto 3 del Regolamento IMU, relativamente alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado	
---	--

**DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

**DI CONFERMARE** i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi, così come approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 153 dell'11.12.2012 e di cui alla tabella sotto riportata, dando atto si è proceduto alla correzione delle località delle zone B3 che per mero errore sono state invertite nella tabella precedentemente approvata.

**TABELLA DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI PER LE ZONE OMOGENEE  
AI FINI DELL' I.M.U.**

zona	sotto zona	Località	valore di riferimento medio al mq.	indice fabbricazioni e fondiario	coefficiente correttivo di appetibilità	valore al mq.
<b>B1</b>	<b>a</b>	<b>Clos</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0</b>
<b>B1</b>	<b>b</b>	<b>Capoluogo-Ecrevin</b>	130,00	1,00	1,20	<b>156,00</b>
<b>B1</b>	<b>c</b>	<b>Ecrevin</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>
<b>B2</b>	<b>a</b>	<b>viale Piemonte</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>
<b>B2</b>	<b>b</b>	<b>via Stazione</b>	130,00	1,00	1,20	<b>156,00</b>
<b>B3</b>	<b>a</b>	<b>via Ponte Romano</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>
<b>B3</b>	<b>b</b>	<b>via Prof. Ferré</b>	130,00	1,00	1,20	<b>156,00</b>
<b>B4</b>		<b>Capoluogo</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>
<b>B5</b>		<b>via Ponte Romano</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B6</b>		<b>zona Terme</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B7</b>		<b>Renard</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B8</b>		<b>Gléreyaz</b>	130,00	1,50	0,50	<b>97,50</b>
<b>B9</b>		<b>Chambilly</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B10</b>		<b>Torrent-Sec</b>	130,00	1,50	0,30	<b>58,50</b>
<b>B11</b>		<b>Le Tous</b>	130,00	1,50	0,30	<b>58,50</b>
<b>B12</b>		<b>Tensoz</b>	130,00	1,50	0,30	<b>58,50</b>
<b>B13</b>		<b>Feilley</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B14</b>		<b>Chadel-Feilley</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B15</b>		<b>Valère</b>	130,00	1,50	0,50	<b>97,50</b>
<b>B16</b>		<b>Cillian</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B17</b>		<b>Le Ronc -Dessous</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B18</b>		<b>Le Ronc- Dessus</b>	130,00	<b>satura</b>		<b>0,00</b>
<b>B19</b>		<b>Bacon-Boriolaz</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B20</b>		<b>La Tour-des-Rosset</b>	130,00	1,50	0,80	<b>156,00</b>
<b>B21</b>		<b>Romillod-Crotache</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B22</b>		<b>Biéton</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>

<b>B23</b>		<b>Clapéaz</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B24</b>		<b>Clapéon</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B25</b>		<b>Maison-Neuve</b>	130,00	1,50	0,70	<b>136,50</b>
<b>B26</b>		<b>Moron</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B27</b>		<b>Moron</b>	130,00	1,50	0,60	<b>117,00</b>
<b>B28</b>		<b>Grand-Rhun</b>	130,00	1,50	0,30	<b>58,50</b>
<b>C1</b>		<b>a monte Capoluogo</b>	130,00	0,70	1,20	<b>109,20</b>
<b>C2</b>		<b>via Trieste</b>	130,00	0,70	1,00	<b>91,00</b>
<b>C3</b>		<b>a valle Capoluogo</b>	130,00	0,70	1,00	<b>91,00</b>
<b>C4</b>		<b>via Ponte Romano</b>	130,00	0,70	1,10	<b>100,10</b>
<b>C5</b>		<b>Cillian e Pérrélaz</b>	130,00	0,70	0,80	<b>72,80</b>
<b>C6</b>		<b>Moron</b>	130,00	0,70	0,80	<b>72,80</b>
<b>C7</b>		<b>Grand-Rhun</b>	130,00	0,50	0,50	<b>32,50</b>
<b>C8</b>		<b>a monte di Boriolaz</b>	130,00	0,70	1,00	<b>91,00</b>
<b>C9</b>		<b>Clapéaz</b>	130,00	0,50	1,00	<b>65,00</b>
<b>C10</b>		<b>Amay</b>	130,00	0,50	1,00	<b>65,00</b>
<b>CT1</b>		Faverge - a monte del Capoluogo	130,00		0,50	<b>65,00</b>
<b>CT2a</b>		<b>Renard</b>	130,00		0,50	<b>65,00</b>
<b>CT2b</b>		<b>Renard</b>	130,00		0,50	<b>65,00</b>
<b>D</b>		<b>Artigianale (Fera)</b>	130,00	sup. copribile=1/3	0,50	<b>65,00</b>
<b>E1c/f</b>		<b>Grand-Rhun</b>	130,00		0,50	<b>65,00</b>
<b>E1c/h</b>		<b>Col de Joux</b>	130,00		0,50	<b>65,00</b>

#### Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,2 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,2 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,2 per mille

**DI NON PREVEDERE**, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alcuna detrazione per abitazione principale, così come previsto dal D.L. 16/2014.

**DI INTRODURRE**, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI:

- 50 % abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- 50% immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
- 50% abitazioni occupate dal nucleo familiare il cui indice della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S.

**DI STABILIRE** che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell'area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al **30%** dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 62,34% per cento.

### Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2014 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	€ 0,8471	€ 18,9896
2 componenti	€ 0,9883	€ 34,3158
3 componenti	€ 1,0891	€ 44,1533
4 componenti	€ 1,1698	€ 56,9668
5 componenti	€ 1,2505	€ 70,3459
6 o piu'componenti	€ 1,3110	€ 77,0577

### Comuni fino a 5.000 abitanti

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE			
Codice	Attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Musei biblioteche, scuole, associazioni	€ 0,6436	€ 0,2543
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 1,0096	€ 0,3966
3	Stabilimenti balneari	€ 0,7951	€ 0,3148
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,5427	€ 0,2149
5	Alberghi con ristorante	€ 1,6785	€ 0,6617

6	Alberghi senza ristorante	€ 1,1484	€ 0,4534
7	Case di cura e riposo	€ 1,2620	€ 0,4958
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,4261	€ 0,5630
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,7320	€ 0,2894
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 1,4008	€ 0,5521
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze	€ 1,9183	€ 0,7537
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	€ 1,3125	€ 0,5146
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,4639	€ 0,5740
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,1484	€ 0,4540
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,3756	€ 0,5400
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 6,1082	€ 2,4017
17	Bar, caffè, Pasticceria	€ 4,5938	€ 1,8053
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,0036	€ 1,1835
19	Pluri-licenze alimentari e/o miste	€ 3,2939	€ 1,2962
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 7,6478	€ 3,0101
21	Discoteche, night club	€ 2,0697	€ 0,8143

Agli utenti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso del comune, la quantificazione avverrà mediante integrazione della denuncia sulla base di adeguata documentazione relativa ai componenti del nucleo familiare che occupa l'immobile, che dovrà essere presentata per il primo anno di applicazione della tariffa entro il termine del 30 aprile 2014. In assenza della presentazione della dichiarazione integrativa è attribuito un numero di occupanti per unità immobiliare pari a: (due) 2 occupanti.

Le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività, se effettivamente non utilizzate, possono essere inquadrate nella categoria "Esposizioni, autosaloni" a seguito di apposita denuncia del contribuente circa l'effettivo inutilizzo protratto nel tempo, da provarsi da parte del soggetto passivo.

### **Utenze soggette a tariffa giornaliera**

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

**DI INTRODURRE**, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TARI:

Per la sola parte variabile, la tariffa è ridotta nel modo seguente:.

- a) del 40% per i locali adibiti a colonie estive che siano destinati ad uso stagionale risultante da licenza o da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che gli stessi locali non vengano utilizzati in modo continuativo durante la restante parte dell'anno. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.
- b) dell'80% per i locali dei caseifici o delle cooperative agricole, a condizione che i relativi rifiuti di lavorazione vengano smaltiti da soggetti terzi autorizzati nel rispetto delle normative vigenti, ovvero vengano recuperati nel ciclo produttivo dell'azienda agricola.
- c) Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.
- d) Tale riduzione si applica anche nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia collocato ad una distanza superiore a quella massima prevista nell'ambito del Regolamento di gestione, a partire dalla strada servita
- e) Per le utenze non domestiche che non conferiscono al servizio pubblico rifiuti speciali assimilabili agli urbani ancorché dichiarati assimilati, e che si avvalgono di altro gestore, le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui tali rifiuti non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal Regolamento di gestione) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:
  - 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
  - 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
- a) Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 30 %, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007.
- b) Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte dell'Autorità di subATO entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

**DI DARE ATTO CHE** sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui

all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

**DI STABILIRE CHE** la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI</b>	Acconto possessore	16 giugno
	Saldo Possessore	16 dicembre
<b>TARI e TASI occupante</b>	Acconto	30 settembre
	Saldo	30 marzo 2015

**DI STABILIRE** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata;

**DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

**DI DARE ATTO CHE** tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

**DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

**DI ALLEGARE** alla presente deliberazione, il piano finanziario per il servizio gestione rifiuti anno 2014.

Letto, confermato e sottoscritto.

In Originale Firmati

Il Sindaco  
F.to ADALBERTO PEROSINO

Il Segretario Comunale  
F.to ANNA LONGIS

---

Parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera d) della L.R. 46/1998 e s.m.i., nonché dell'art. 34, comma 3 dello Statuto Comunale.

Il Segretario Comunale  
F.to ANNA LONGIS

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 27/03/2014 al 11/04/2014 a norma dell'art. 52 bis della L.R. 07 Dicembre 1998 n.54, come modificata ed integrata dall'art. 7 della L.R. 21 Gennaio 2003 n. 3, ed è esecutiva dal 27/03/2014 a norma dell'art. 52 bis della stessa L.R. 54/1998.

Saint-Vincent, 27/03/2014

Il Segretario Comunale  
F.to ANNA LONGIS

---

PARERI

I sottoscritti ai sensi delle leggi e normative regionali vigenti, esprimono sul predetto atto parere favorevole in ordine alle rispettive competenze:

[ X ] in ordine alla Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to NADIA MOLTENI

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Saint-Vincent, 27/03/2014

Il Segretario Comunale  
ANNA LONGIS